# DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2020

Disposizioni attuative in materia del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e successivi decreti-legge, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A06031)

(GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successivi decreti-legge, e in particolare l'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'articolo 1, comma 16, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

Vista la deliberazione del 31 marzo 2020, n. 29, convertita, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2020, n. 27, del Consiglio dei ministri, recante «Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dei fenomeni calamitosi di natura meteorologica del 29 ottobre 2018 in ulteriori territori della regione Veneto»;

Vista l'ordinanza 29 aprile per la ripresa delle attività - Autorizzazione, prescrizioni e raccomandazioni, emanata dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

Vista la decisione del Consiglio europeo del 2 giugno 2020 che proroga fino al 15 luglio 2020 il divieto di viaggio non essenziale non da quasi 27 paesi dell'Unione europea, tra cui l'Italia, e 4 paesi terzi, tra cui la Cina, e l'ulteriore proroga del divieto di viaggio non essenziale per l'emergenza da coronavirus fino al 31 ottobre 2020 per i paesi terzi;

Vista la deliberazione del Dipartimento nazionale della sicurezza sanitaria del 2 giugno 2020, con la quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, è stata disposta la proroga fino al 31 ottobre 2020 dei provvedimenti adottati con ordinanze del ministro della salute 21 febbraio 2020, 22 febbraio 2020, 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 27 febbraio 2020, 28 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 22 marzo 2020, 30 marzo 2020, 6 giugno 2020, 13 giugno 2020, 14 giugno 2020, 15 giugno 2020, 16 giugno 2020, 17 giugno 2020, 18 giugno 2020, 19 giugno 2020, 20 giugno 2020, 21 giugno 2020, 22 giugno 2020, 23 giugno 2020, 24 giugno 2020, 25 giugno 2020, 26 giugno 2020, 27 giugno 2020, 28 giugno 2020, 29 giugno 2020, 30 giugno 2020, 1° luglio 2020, 2 luglio 2020, 3 luglio 2020, 4 luglio 2020, 5 luglio 2020, 6 luglio 2020, 7 luglio 2020, 8 luglio 2020, 9 luglio 2020, 10 luglio 2020, 11 luglio 2020, 12 luglio 2020, 13 luglio 2020, 14 luglio 2020, 15 luglio 2020, 16 luglio 2020, 17 luglio 2020, 18 luglio 2020, 19 luglio 2020, 20 luglio 2020, 21 luglio 2020, 22 luglio 2020, 23 luglio 2020, 24 luglio 2020, 25 luglio 2020, 26 luglio 2020, 27 luglio 2020, 28 luglio 2020, 29 luglio 2020, 30 luglio 2020, 31 luglio 2020, 1° agosto 2020, 2 agosto 2020, 3 agosto 2020, 4 agosto 2020, 5 agosto 2020, 6 agosto 2020, 7 agosto 2020, 8 agosto 2020, 9 agosto 2020, 10 agosto 2020, 11 agosto 2020, 12 agosto 2020, 13 agosto 2020, 14 agosto 2020, 15 agosto 2020, 16 agosto 2020, 17 agosto 2020, 18 agosto 2020, 19 agosto 2020, 20 agosto 2020, 21 agosto 2020, 22 agosto 2020, 23 agosto 2020, 24 agosto 2020, 25 agosto 2020, 26 agosto 2020, 27 agosto 2020, 28 agosto 2020, 29 agosto 2020, 30 agosto 2020, 31 agosto 2020, 1° settembre 2020, 2 settembre 2020, 3 settembre 2020, 4 settembre 2020, 5 settembre 2020, 6 settembre 2020, 7 settembre 2020, 8 settembre 2020, 9 settembre 2020, 10 settembre 2020, 11 settembre 2020, 12 settembre 2020, 13 settembre 2020, 14 settembre 2020, 15 settembre 2020, 16 settembre 2020, 17 settembre 2020, 18 settembre 2020, 19 settembre 2020, 20 settembre 2020, 21 settembre 2020, 22 settembre 2020, 23 settembre 2020, 24 settembre 2020, 25 settembre 2020, 26 settembre 2020, 27 settembre 2020, 28 settembre 2020, 29 settembre 2020, 30 settembre 2020, 1° ottobre 2020, 2 ottobre 2020, 3 ottobre 2020, 4 ottobre 2020, 5 ottobre 2020, 6 ottobre 2020, 7 ottobre 2020, 8 ottobre 2020, 9 ottobre 2020, 10 ottobre 2020, 11 ottobre 2020, 12 ottobre 2020, 13 ottobre 2020, 14 ottobre 2020, 15 ottobre 2020, 16 ottobre 2020, 17 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 19 ottobre 2020, 20 ottobre 2020, 21 ottobre 2020, 22 ottobre 2020, 23 ottobre 2020, 24 ottobre 2020, 25 ottobre 2020, 26 ottobre 2020, 27 ottobre 2020, 28 ottobre 2020, 29 ottobre 2020, 30 ottobre 2020, 31 ottobre 2020, 1° novembre 2020, 2 novembre 2020, 3 novembre 2020, 4 novembre 2020, 5 novembre 2020, 6 novembre 2020, 7 novembre 2020, 8 novembre 2020, 9 novembre 2020, 10 novembre 2020, 11 novembre 2020, 12 novembre 2020, 13 novembre 2020, 14 novembre 2020, 15 novembre 2020, 16 novembre 2020, 17 novembre 2020, 18 novembre 2020, 19 novembre 2020, 20 novembre 2020, 21 novembre 2020, 22 novembre 2020, 23 novembre 2020, 24 novembre 2020, 25 novembre 2020, 26 novembre 2020, 27 novembre 2020, 28 novembre 2020, 29 novembre 2020, 30 novembre 2020, 1° dicembre 2020, 2 dicembre 2020, 3 dicembre 2020, 4 dicembre 2020, 5 dicembre 2020, 6 dicembre 2020, 7 dicembre 2020, 8 dicembre 2020, 9 dicembre 2020, 10 dicembre 2020, 11 dicembre 2020, 12 dicembre 2020, 13 dicembre 2020, 14 dicembre 2020, 15 dicembre 2020, 16 dicembre 2020, 17 dicembre 2020, 18 dicembre 2020, 19 dicembre 2020, 20 dicembre 2020, 21 dicembre 2020, 22 dicembre 2020, 23 dicembre 2020, 24 dicembre 2020, 25 dicembre 2020, 26 dicembre 2020, 27 dicembre 2020, 28 dicembre 2020, 29 dicembre 2020, 30 dicembre 2020, 31 dicembre 2020, 1° gennaio 2021, 2 gennaio 2021, 3 gennaio 2021, 4 gennaio 2021, 5 gennaio 2021, 6 gennaio 2021, 7 gennaio 2021, 8 gennaio 2021, 9 gennaio 2021, 10 gennaio 2021, 11 gennaio 2021, 12 gennaio 2021, 13 gennaio 2021, 14 gennaio 2021, 15 gennaio 2021, 16 gennaio 2021, 17 gennaio 2021, 18 gennaio 2021, 19 gennaio 2021, 20 gennaio 2021, 21 gennaio 2021, 22 gennaio 2021, 23 gennaio 2021, 24 gennaio 2021, 25 gennaio 2021, 26 gennaio 2021, 27 gennaio 2021, 28 gennaio 2021, 29 gennaio 2021, 30 gennaio 2021, 31 gennaio 2021, 1° febbraio 2021, 2 febbraio 2021, 3 febbraio 2021, 4 febbraio 2021, 5 febbraio 2021, 6 febbraio 2021, 7 febbraio 2021, 8 febbraio 2021, 9 febbraio 2021, 10 febbraio 2021, 11 febbraio 2021, 12 febbraio 2021, 13 febbraio 2021, 14 febbraio 2021, 15 febbraio 2021, 16 febbraio 2021, 17 febbraio 2021, 18 febbraio 2021, 19 febbraio 2021, 20 febbraio 2021, 21 febbraio 2021, 22 febbraio 2021, 23 febbraio 2021, 24 febbraio 2021, 25 febbraio 2021, 26 febbraio 2021, 27 febbraio 2021, 28 febbraio 2021, 1° marzo 2021, 2 marzo 2021, 3 marzo 2021, 4 marzo 2021, 5 marzo 2021, 6 marzo 2021, 7 marzo 2021, 8 marzo 2021, 9 marzo 2021, 10 marzo 2021, 11 marzo 2021, 12 marzo 2021, 13 marzo 2021, 14 marzo 2021, 15 marzo 2021, 16 marzo 2021, 17 marzo 2021, 18 marzo 2021, 19 marzo 2021, 20 marzo 2021, 21 marzo 2021, 22 marzo 2021, 23 marzo 2021, 24 marzo 2021, 25 marzo 2021, 26 marzo 2021, 27 marzo 2021, 28 marzo 2021, 29 marzo 2021, 30 marzo 2021, 31 marzo 2021, 1° aprile 2021, 2 aprile 2021, 3 aprile 2021, 4 aprile 2021, 5 aprile 2021, 6 aprile 2021, 7 aprile 2021, 8 aprile 2021, 9 aprile 2021, 10 aprile 2021, 11 aprile 2021, 12 aprile 2021, 13 aprile 2021, 14 aprile 2021, 15 aprile 2021, 16 aprile 2021, 17 aprile 2021, 18 aprile 2021, 19 aprile 2021, 20 aprile 2021, 21 aprile 2021, 22 aprile 2021, 23 aprile 2021, 24 aprile 2021, 25 aprile 2021, 26 aprile 2021, 27 aprile 2021, 28 aprile 2021, 29 aprile 2021, 30 aprile 2021, 1° maggio 2021, 2 maggio 2021, 3 maggio 2021, 4 maggio 2021, 5 maggio 2021, 6 maggio 2021, 7 maggio 2021, 8 maggio 2021, 9 maggio 2021, 10 maggio 2021, 11 maggio 2021, 12 maggio 2021, 13 maggio 2021, 14 maggio 2021, 15 maggio 2021, 16 maggio 2021, 17 maggio 2021, 18 maggio 2021, 19 maggio 2021, 20 maggio 2021, 21 maggio 2021, 22 maggio 2021, 23 maggio 2021, 24 maggio 2021, 25 maggio 2021, 26 maggio 2021, 27 maggio 2021, 28 maggio 2021, 29 maggio 2021, 30 maggio 2021, 31 maggio 2021, 1° giugno 2021, 2 giugno 2021, 3 giugno 2021, 4 giugno 2021, 5 giugno 2021, 6 giugno 2021, 7 giugno 2021, 8 giugno 2021, 9 giugno 2021, 10 giugno 2021, 11 giugno 2021, 12 giugno 2021, 13 giugno 2021, 14 giugno 2021, 15 giugno 2021, 16 giugno 2021, 17 giugno 2021, 18 giugno 2021, 19 giugno 2021, 20 giugno 2021, 21 giugno 2021, 22 giugno 2021, 23 giugno 2021, 24 giugno 2021, 25 giugno 2021, 26 giugno 2021, 27 giugno 2021, 28 giugno 2021, 29 giugno 2021, 30 giugno 2021, 1° luglio 2021, 2 luglio 2021, 3 luglio 2021, 4 luglio 2021, 5 luglio 2021, 6 luglio 2021, 7 luglio 2021, 8 luglio 2021, 9 luglio 2021, 10 luglio 2021, 11 luglio 2021, 12 luglio 2021, 13 luglio 2021, 14 luglio 2021, 15 luglio 2021, 16 luglio 2021, 17 luglio 2021, 18 luglio 2021, 19 luglio 2021, 20 luglio 2021, 21 luglio 2021, 22 luglio 2021, 23 luglio 2021, 24 luglio 2021, 25 luglio 2021, 26 luglio 2021, 27 luglio 2021, 28 luglio 2021, 29 luglio 2021, 30 luglio 2021, 31 luglio 2021, 1° agosto 2021, 2 agosto 2021, 3 agosto 2021, 4 agosto 2021, 5 agosto 2021, 6 agosto 2021, 7 agosto 2021, 8 agosto 2021, 9 agosto 2021, 10 agosto 2021, 11 agosto 2021, 12 agosto 2021, 13 agosto 2021, 14 agosto 2021, 15 agosto 2021, 16 agosto 2021, 17 agosto 2021, 18 agosto 2021, 19 agosto 2021, 20 agosto 2021, 21 agosto 2021, 22 agosto 2021, 23 agosto 2021, 24 agosto 2021, 25 agosto 2021, 26 agosto 2021, 27 agosto 2021, 28 agosto 2021, 29 agosto 2021, 30 agosto 2021, 31 agosto 2021, 1° settembre 2021, 2 settembre 2021, 3 settembre 2021, 4 settembre 2021, 5 settembre 2021, 6 settembre 2021, 7 settembre 2021, 8 settembre 2021, 9 settembre 2021, 10 settembre 2021, 11 settembre 2021, 12 settembre 2021, 13 settembre 2021, 14 settembre 2021, 15 settembre 2021, 16 settembre 2021, 17 settembre 2021, 18 settembre 2021, 19 settembre 2021, 20 settembre 2021, 21 settembre 2021, 22 settembre 2021, 23 settembre 2021, 24 settembre 2021, 25 settembre 2021, 26 settembre 2021, 27 settembre 2021, 28 settembre 2021, 29 settembre 2021, 30 settembre 2021, 1° ottobre 2021, 2 ottobre 2021, 3 ottobre 2021, 4 ottobre 2021, 5 ottobre 2021, 6 ottobre 2021, 7 ottobre 2021, 8 ottobre 2021, 9 ottobre 2021, 10 ottobre 2021, 11 ottobre 2021, 12 ottobre 2021, 13 ottobre 2021, 14 ottobre 2021, 15 ottobre 2021, 16 ottobre 2021, 17 ottobre 2021, 18 ottobre 2021, 19 ottobre 2021, 20 ottobre 2021, 21 ottobre 2021, 22 ottobre 2021, 23 ottobre 2021, 24 ottobre 2021, 25 ottobre 2021, 26 ottobre 2021, 27 ottobre 2021, 28 ottobre 2021, 29 ottobre 2021, 30 ottobre 2021, 31 ottobre 2021, 1° novembre 2021, 2 novembre 2021, 3 novembre 2021, 4 novembre 2021, 5 novembre 2021, 6 novembre 2021, 7 novembre 2021, 8 novembre 2021, 9 novembre 2021, 10 novembre 2021, 11 novembre 2021, 12 novembre 2021, 13 novembre 2021, 14 novembre 2021, 15 novembre 2021, 16 novembre 2021, 17 novembre 2021, 18 novembre 2021, 19 novembre 2021, 20 novembre 2021, 21 novembre 2021, 22 novembre 2021, 23 novembre 2021, 24 novembre 2021, 25 novembre 2021, 26 novembre 2021, 27 novembre 2021, 28 novembre 2021, 29 novembre 2021, 30 novembre 2021, 1° dicembre 2021, 2 dicembre 2021, 3 dicembre 2021, 4 dicembre 2021, 5 dicembre 2021, 6 dicembre 2021, 7 dicembre 2021, 8 dicembre 2021, 9 dicembre 2021, 10 dicembre 2021, 11 dicembre 2021, 12 dicembre 2021, 13 dicembre 2021, 14 dicembre 2021, 15 dicembre 2021, 16 dicembre 2021, 17 dicembre 2021, 18 dicembre 2021, 19 dicembre 2021, 20 dicembre 2021, 21 dicembre 2021, 22 dicembre 2021, 23 dicembre 2021, 24 dicembre 2021, 25 dicembre 2021, 26 dicembre 2021, 27 dicembre 2021, 28 dicembre 2021, 29 dicembre 2021, 30 dicembre 2021, 31 dicembre 2021, 1° gennaio 2022, 2 gennaio 2022, 3 gennaio 2022, 4 gennaio 2022, 5 gennaio 2022, 6 gennaio 2022, 7 gennaio 2022, 8 gennaio 2022, 9 gennaio 2022, 10 gennaio 2022, 11 gennaio 2022, 12 gennaio 2022, 13 gennaio 2022, 14 gennaio 2022, 15 gennaio 2022, 16 gennaio 2022, 17 gennaio 2022, 18 gennaio 2022, 19 gennaio 2022, 20 gennaio 2022, 21 gennaio 2022, 22 gennaio 2022, 23 gennaio 2022, 24 gennaio 2022, 25 gennaio 2022, 26 gennaio 2022, 27 gennaio 2022, 28 gennaio 2022, 29 gennaio 2022, 30 gennaio 2022, 31 gennaio 2022, 1° febbraio 2022, 2 febbraio 2022, 3 febbraio 2022, 4 febbraio 2022, 5 febbraio 2022, 6 febbraio 2022, 7 febbraio 2022, 8 febbraio 2022, 9 febbraio 2022, 10 febbraio 2022, 11 febbraio 2022, 12 febbraio 2022, 13 febbraio 2022, 14 febbraio 2022, 15 febbraio 2022, 16 febbraio 2022, 17 febbraio 2022, 18 febbraio 2022, 19 febbraio 2022, 20 febbraio 2022, 21 febbraio 2022, 22 febbraio 2022, 23 febbraio 2022, 24 febbraio 2022, 25 febbraio 2022, 26 febbraio 2022, 27 febbraio 2022, 28 febbraio 2022, 1° marzo 2022, 2 marzo 2022, 3 marzo 2022, 4 marzo 2022, 5 marzo 2022, 6 marzo 2022, 7 marzo 2022, 8 marzo 2022, 9 marzo 2022, 10 marzo 2022, 11 marzo 2022, 12 marzo 2022, 13 marzo 2022, 14 marzo 2022, 15 marzo 2022, 16 marzo 2022, 17 marzo 2022, 18 marzo 2022, 19 marzo 2022, 20 marzo 2022, 21 marzo 2022, 22 marzo 2022, 23 marzo 2022, 24 marzo 2022, 25 marzo 2022, 26 marzo 2022, 27 marzo 2022, 28 marzo 2022, 29 marzo 2022, 30 marzo 2022, 31 marzo 2022, 1° aprile 2022, 2 aprile 2022, 3 aprile 2022, 4 aprile 2022, 5 aprile 2022, 6 aprile 2022, 7 aprile 2022, 8 aprile 2022, 9 aprile 2022, 10 aprile 2022, 11 aprile 2022, 12 aprile 2022, 13 aprile 2022, 14 aprile 2022, 15 aprile 2022, 16 aprile 2022, 17 aprile 2022, 18 aprile 2022, 19 aprile 2022, 20 aprile 2022, 21 aprile 2022, 22 aprile 2022, 23 aprile 2022, 24 aprile 2022, 25 aprile 2022, 26 aprile 2022, 27 aprile 2022, 28 aprile 2022, 29 aprile 2022, 30 aprile 2022, 1° maggio 2022, 2 maggio 2022, 3 maggio 2022, 4 maggio 2022, 5 maggio 2022, 6 maggio 2022, 7 maggio 2022, 8 maggio 2022, 9 maggio 2022, 10 maggio 2022, 11 maggio 2022, 12 maggio 2022, 13 maggio 2022, 14 maggio 2022, 15 maggio 2022, 16 maggio 2022, 17 maggio 2022, 18 maggio 2022, 19 maggio 2022, 20 maggio 2022, 21 maggio 2022, 22 maggio 2022, 23 maggio 2022, 24 maggio 2022, 25 maggio 2022, 26 maggio 2022, 27 maggio 2022, 28 maggio 2022, 29 maggio 2022, 30 maggio 2022, 31 maggio 2022, 1° giugno 2022, 2 giugno 2022, 3 giugno 2022, 4 giugno 2022, 5 giugno 2022, 6 giugno 2022, 7 giugno 2022, 8 giugno 2022, 9 giugno 2022, 10 giugno 2022, 11 giugno 2022, 12 giugno 2022, 13 giugno 2022, 14 giugno 2022, 15 giugno 2022, 16 giugno 2022, 17 giugno 2022, 18 giugno 2022, 19 giugno 2022, 20 giugno 2022, 21 giugno 2022, 22 giugno 2022, 23 giugno 2022, 24 giugno 2022, 25 giugno 2022, 26 giugno 2022, 27 giugno 2022, 28 giugno 2022, 29 giugno 2022, 30 giugno 2022, 1° luglio 2022, 2 luglio 2022, 3 luglio 2022, 4 luglio 2022, 5 luglio 2022, 6 luglio 2022, 7 luglio 2022, 8 luglio 2022, 9 luglio 2022, 10 luglio 2022, 11 luglio 2022, 12 luglio 2022, 13 luglio 2022, 14 luglio 2022, 15 luglio 2022, 16 luglio 2022, 17 luglio 2022, 18 luglio 2022, 19 luglio 2022, 20 luglio 2022, 21 luglio 2022, 22 luglio 2022, 23 luglio 2022, 24 luglio 2022, 25 luglio 2022, 26 luglio 2022, 27 luglio 2022, 28 luglio 2022, 29 luglio 2022, 30 luglio 2022, 31 luglio 2022, 1° agosto 2022, 2 agosto 2022, 3 agosto 2022, 4 agosto 2022, 5 agosto 2022, 6 agosto 2022, 7 agosto 2022, 8 agosto 2022, 9 agosto 2022, 10 agosto 2022, 11 agosto 2022, 12 agosto 2022, 13 agosto 2022, 14 agosto 2022, 15 agosto 2022, 16 agosto 2022, 17 agosto 2022, 18 agosto 2022, 19 agosto 2022, 20 agosto 2022, 21 agosto 2022, 22 agosto 2022, 23 agosto 2022, 24 agosto 2022, 25 agosto 2022, 26 agosto 2022, 27 agosto 2022, 28 agosto 2022, 29 agosto 2022, 30 agosto 2022, 31 agosto 2022, 1° settembre 2022, 2 settembre 2022, 3 settembre 2022, 4 settembre 2022, 5 settembre 2022, 6 settembre 2022, 7 settembre 2022, 8 settembre 2022, 9 settembre 2022, 10 settembre 2022, 11 settembre 2022, 12 settembre 2022, 13 settembre 2022, 14 settembre 2022, 15 settembre 2022, 16 settembre 2022, 17 settembre 2022, 18 settembre 2022, 19 settembre 2022, 20 settembre 2022, 21 settembre 2022, 22 settembre 2022, 23 settembre 2022, 24 settembre 2022, 25 settembre 2022, 26 settembre 2022, 27 settembre 2022, 28 settembre 2022, 29 settembre 2022, 30 settembre 2022, 1° ottobre 2022, 2 ottobre 2022, 3 ottobre 2022, 4 ottobre 2022, 5 ottobre 2022, 6 ottobre 2022, 7 ottobre 2022, 8 ottobre 2022, 9 ottobre 2022, 10 ottobre 2022, 11 ottobre 2022, 12 ottobre 2022, 13 ottobre 2022, 14 ottobre 2022, 15 ottobre 2022, 16 ottobre 2022, 17 ottobre 2022, 18 ottobre 2022, 19 ottobre 2022, 20 ottobre 2022, 21 ottobre 2022, 22 ottobre 2022, 23 ottobre 2022, 24 ottobre 2022, 25 ottobre 2022, 26 ottobre 2022, 27 ottobre 2022, 28 ottobre 2022, 29 ottobre 2022, 30 ottobre 2022, 31 ottobre 2022, 1° novembre 2022, 2 novembre 2022, 3 novembre 2022, 4 novembre 2022, 5 novembre 2022, 6 novembre 2022, 7 novembre 2022, 8 novembre 2022, 9 novembre 2022, 10 novembre 2022, 11 novembre 2022, 12 novembre 2022, 13 novembre 2022, 14 novembre 2022, 15 novembre 2022, 16 novembre 2022, 17 novembre 2022, 18 novembre 2022, 19 novembre 2022, 20 novembre 2022, 21 novembre 2022, 22 novembre 2022, 23 novembre 2022, 24 novembre 2022, 25 novembre 2022, 26 novembre 2022, 27 novembre 2022, 28 novembre 2022, 29 novembre 2022, 30 novembre 2022, 1° dicembre 2022, 2 dicembre 2022, 3 dicembre 2022, 4 dicembre 2022, 5 dicembre 2022, 6 dicembre 2022, 7 dicembre 2022, 8 dicembre 2022, 9 dicembre 2022, 10 dicembre 2022, 11 dicembre 2022, 12 dicembre 2022, 13 dicembre 2022, 14 dicembre 2022, 15 dicembre 2022, 16 dicembre 2022, 17 dicembre 2022, 18 dicembre 2022, 19 dicembre 2022, 20 dicembre 2022, 21 dicembre 2022, 22 dicembre 2022, 23 dicembre 2022, 24 dicembre 2022, 25 dicembre 2022, 26 dicembre 2022, 27 dicembre 2022, 28 dicembre 2022, 29 dicembre 2022, 30 dicembre 2022, 31 dicembre 2022, 1° gennaio 2023, 2 gennaio 2023, 3 gennaio 2023, 4 gennaio 2023, 5 gennaio 2023, 6 gennaio 2023, 7 gennaio 2023, 8 gennaio 2023, 9 gennaio 2023, 10 gennaio 2023, 11 gennaio 2023, 12 gennaio 2023, 13 gennaio 2023, 14 gennaio 2023, 15 gennaio 2023, 16 gennaio 2023, 17 gennaio 2023, 18 gennaio 2023, 19 gennaio 2023, 20 gennaio 2023, 21 gennaio 2023, 22 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 24 gennaio 2023, 25 gennaio 2023, 26 gennaio 2023, 27 gennaio 2023, 28 gennaio 2023, 29 gennaio 2023, 30 gennaio 2023, 31 gennaio 2023, 1° febbraio 2023, 2 febbraio 2023, 3 febbraio 2023, 4 febbraio 2023, 5 febbraio 2023, 6 febbraio 2023, 7 febbraio 2023, 8 febbraio 2023, 9 febbraio 2023, 10 febbraio 2023, 11 febbraio 2023, 12 febbraio 2023, 13 febbraio 2023, 14 febbraio 2023, 15 febbraio 2023, 16 febbraio 2023, 17 febbraio 2023, 18 febbraio 2023, 19 febbraio 2023, 20 febbraio 2023, 21 febbraio 2023, 22 febbraio 2023, 23 febbraio 2023, 24 febbraio 2023, 25 febbraio 2023, 26 febbraio 2023, 27 febbraio 2023, 28 febbraio 2023, 1° marzo 2023, 2 marzo 2023, 3 marzo 2023, 4 marzo 2023, 5 marzo 2023, 6 marzo 2023, 7 marzo 2023, 8 marzo 2023, 9 marzo 2023, 10 marzo 2023, 11 marzo 2023, 12 marzo 2023, 13 marzo 2023, 14 marzo 2023, 15 marzo 2023, 16 marzo 2023, 17 marzo 2023, 18 marzo 2023, 19 marzo 2023, 20 marzo 2023, 21 marzo 2023, 22 marzo 2023, 23 marzo 2023, 24 marzo 2023, 25 marzo 2023, 26 marzo 2023, 27 marzo 2023, 28 marzo 2023, 29 marzo 2023, 30 marzo 2023, 31 marzo 2023, 1° aprile 2023, 2 aprile 2023, 3 aprile 2023, 4 aprile 2023, 5 aprile 2023, 6 aprile 2023, 7 aprile 2023, 8 aprile 2023, 9 aprile 2023, 10 aprile 2023, 11 aprile 2023, 12 aprile 2023, 13 aprile 2023, 14 aprile 2023, 15 aprile 2023, 16 aprile 2023, 17 aprile 2023, 18 aprile 2023, 19 aprile 2023, 20 aprile 2023, 21 aprile 2023, 22 aprile 2023, 23 aprile 2023, 24 aprile 2023, 25 aprile 2023, 26 aprile 2023, 27 aprile 2023, 28 aprile 2023, 29 aprile 2023, 30 aprile 2023, 1° maggio 2023, 2 maggio 2023, 3 maggio 2023, 4 maggio 2023, 5 maggio 2023, 6 maggio 2023, 7 maggio 2023, 8 maggio 2023, 9 maggio 2023, 10 maggio 2023, 11 maggio 2023, 12 maggio 2023, 13 maggio 2023, 14 maggio 2023, 15 maggio 2023, 16 maggio 2023, 17 maggio 2023, 18 maggio 2023, 19 maggio 2023, 20 maggio 2023, 21 maggio 2023, 22 maggio 2023, 23 maggio 2023, 24 maggio 2023, 25 maggio 2023, 26 maggio 2023, 27 maggio 2023, 28 maggio 2023, 29 maggio 2023, 30 maggio 2023, 31 maggio 2023, 1° giugno 2023, 2 giugno 2023, 3 giugno 2023, 4 giugno 2023, 5 giugno 2023, 6 giugno 2023, 7 giugno 2023, 8 giugno 2023, 9 giugno 2023, 10 giugno 2023, 11 giugno 2023, 12 giugno 2023, 13 giugno 2023, 14 giugno 2023, 15 giugno 2023, 16 giugno 2023, 17 giugno 2023, 18 giugno 2023, 19 giugno 2023, 20 giugno 2023, 21 giugno 2023, 22 giugno 2023, 23 giugno 2023, 24 giugno 2023, 25 giugno 2023, 26 giugno 2023, 27 giugno 2023, 28 giugno 2023, 29 giugno 2023, 30 giugno 2023, 1° luglio 2023, 2 luglio 2023, 3 luglio 2023, 4 luglio 2023, 5 luglio 2023, 6 luglio 2023, 7 luglio 2023, 8 luglio 2023, 9 luglio 2023, 10 luglio 2023, 11 luglio 2023, 12 luglio 2023, 13 luglio 2023, 14 luglio 2023, 15 luglio 2023, 16 luglio 2023, 17 luglio 2023, 18 luglio 2023, 19 luglio 2023, 20 luglio 2023, 21 luglio 2023, 22 luglio 2023, 23 luglio 2023, 24 luglio 2023, 25 luglio 2023, 26 luglio 2023, 27 luglio 2023, 28 luglio 2023, 29 luglio 2023, 30 luglio 2023, 31 luglio 2023, 1° agosto 2023, 2 agosto 2023, 3 agosto 2023, 4 agosto 2023, 5 agosto 2023, 6 agosto 2023, 7 agosto 2023, 8 agosto 2023, 9 agosto 2023, 10 agosto 2023, 11 agosto 2023, 12 agosto 2023, 13 agosto 2023, 14 agosto 2023, 15 agosto 2023, 16 agosto 2023, 17 agosto 2023, 18 agosto 2023, 19 agosto 2023, 20 agosto 2023, 21 agosto 2023, 22 agosto 2023, 23 agosto 2023, 24 agosto 2023, 25 agosto 2023, 26 agosto 2023, 27 agosto 2023, 28 agosto 2023, 29 agosto 2023, 30 agosto 2023, 31 agosto 2023, 1° settembre 2023, 2 settembre 2023, 3 settembre 2023, 4 settembre 2023, 5 settembre 2023, 6 settembre 2023, 7 settembre 2023, 8 settembre 2023, 9 settembre 2023, 10 settembre 2023, 11 settembre 2023, 12 settembre 2023, 13 settembre 2023, 14 settembre 2023, 15 settembre 2023, 16 settembre 2023, 17 settembre 2023, 18 settembre 2023, 19 settembre 2023, 20 settembre 2023, 21 settembre 2023, 22 settembre 2023, 23 settembre 2023, 24 settembre 2023, 25 settembre 2023, 26 settembre 2023, 27 settembre 2023, 28 settembre 2023, 29 settembre 2023, 30 settembre 2023, 1° ottobre 2023, 2 ottobre 2023, 3 ottobre 2023, 4 ottobre 2023, 5 ottobre 2023, 6 ottobre 2023, 7 ottobre 2023, 8 ottobre 2023, 9 ottobre 2023, 10 ottobre 2023, 11 ottobre 2023, 12 ottobre 2023, 13 ottobre 2023, 14 ottobre 2023, 15 ottobre 2023, 16 ottobre 2023, 17 ottobre 2023, 18 ottobre 2023, 19 ottobre 2023, 20 ottobre 2023, 21 ottobre 2023, 22 ottobre 2023, 23 ottobre 2023, 24 ottobre 2023, 25 ottobre 2023, 26 ottobre 2023, 27 ottobre 2023, 28 ottobre 2023, 29 ottobre 2023, 30 ottobre 2023, 31 ottobre 2023, 1° novembre 2023, 2 novembre 2023, 3 novembre 2023, 4 novembre 2023, 5 novembre 2023, 6 novembre 2023, 7 novembre 2023, 8 novembre 2023, 9 novembre 2023, 10 novembre 2023, 11 novembre 2023, 12 novembre 2023, 13 novembre 2023, 14 novembre 2023, 15 novembre 2023, 16 novembre 2023, 17 novembre 2023, 18 novembre 2023, 19 novembre 2023, 20 novembre 2023, 21 novembre 2023, 22 novembre 2023, 23 novembre 2023, 24 novembre 2023, 25 novembre 2023, 26 novembre 2023, 27 novembre 2023, 28 novembre 2023, 29 novembre 2023, 30 novembre 2023, 1° dicembre 2023, 2 dicembre 2023, 3 dicembre 2023, 4 dicembre 2023, 5 dicembre 2023, 6 dicembre 2023, 7 dicembre 2023, 8 dicembre 2023, 9 dicembre 2023, 10 dicembre 2023, 11 dicembre 2023, 12 dicembre 2023, 13 dicembre 2023, 14 dicembre 2023, 15 dicembre 2023, 16 dicembre 2023, 17 dicembre 2023, 18 dicembre 2023, 19 dicembre 2023, 20 dicembre 2023, 21 dicembre 2023, 22 dicembre 2023, 23 dicembre 2023, 24 dicembre 2023, 25 dicembre 2023, 26 dicembre 2023, 27 dicembre 2023, 28 dicembre 2023, 29 dicembre 2023, 30 dicembre 2023, 31 dicembre 2023, 1° gennaio 2024, 2 gennaio 2024, 3 gennaio 2024, 4 gennaio 2024, 5 gennaio 2024, 6 gennaio 2024, 7 gennaio 2024, 8 gennaio 2024, 9 gennaio 2024, 10 gennaio 2024, 11 gennaio 2024, 12 gennaio 2024, 13 gennaio 2024, 14 gennaio 2024, 15 gennaio 2024, 16 gennaio 2024, 17 gennaio 2024, 18 gennaio 2024, 19 gennaio 2024, 20 gennaio 2024, 21 gennaio 2024, 22 gennaio 2024, 23 gennaio 2024, 24 gennaio 2024, 25 gennaio 2024, 26 gennaio 2024, 27 gennaio 2024, 28 gennaio 2024, 29 gennaio 2024, 30 gennaio 2024, 31 gennaio 2024, 1° febbraio 2024, 2 febbraio 2024, 3 febbraio 2024, 4 febbraio 2024, 5 febbraio 2024, 6 febbraio 2024, 7 febbraio 2024, 8 febbraio 2024, 9 febbraio 2024, 10 febbraio 2024, 11 febbraio 2024, 12 febbraio 2024, 13 febbraio 2024, 14 febbraio 2024, 15 febbraio 2024, 16 febbraio 2024, 17 febbraio 2024, 18 febbraio 2024, 19 febbraio 2024, 20 febbraio 2024, 21 febbraio 2024, 22 febbraio 2024, 23 febbraio 2024, 24 febbraio 2024, 25 febbraio 2024, 26 febbraio 2024, 27 febbraio 2024, 28 febbraio 2024, 1° marzo 2024, 2 marzo 2024, 3 marzo 2024, 4 marzo 2024, 5 marzo 2024, 6 marzo 2024, 7 marzo 2024, 8 marzo 2024, 9 marzo 2024, 10 marzo 2024, 11 marzo 2024, 12 marzo 2024, 13 marzo 2024, 14 marzo 2024, 15 marzo 2024, 16 marzo 2024, 17 marzo 2024, 18 marzo 2024, 19 marzo 2024, 20 marzo 2024, 21 marzo 2024, 22 marzo 2024, 23 marzo 2024, 24 marzo 2024, 25 marzo 2024, 26 marzo 2024, 27 marzo 2024, 28 marzo 2024, 29 marzo 2024, 30 marzo 2024, 31 marzo 2024, 1° aprile 2024, 2 aprile 2024, 3 aprile 2024, 4 aprile 2024, 5 aprile 2024, 6 aprile 2024, 7 aprile 2024, 8 aprile 2024, 9 aprile 2024, 10 aprile 2024, 11 aprile 2024, 12 aprile 2024, 13 aprile 2024, 14 aprile 2024, 15 aprile 2024, 16 aprile 2024, 17 aprile 2024, 18 aprile 2024, 19 aprile 2024, 20 aprile 2024, 21 aprile 2024, 22 aprile 2024, 23 aprile 2024, 24

Ministero dell'interno ed, unitamente ai componenti di diritto del citato Ministero, un rappresentante del Ministero della difesa, designato secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e un rappresentante del Ministero della salute, designato secondo i criteri di cui al citato decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, nonché, per le materie di competenza, un rappresentante del Ministero della giustizia, designato secondo i criteri di cui al citato decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, e un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, designato secondo i criteri di cui al citato decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, e, ove ritenuto, un rappresentante del Ministero della difesa, designato secondo i criteri di cui al citato decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007.

Il dirigente della struttura di cui al comma 1, lettera b), presiede il comitato di cui al comma 1, lettera a), nonché ne convoca le riunioni, anche su richiesta di uno dei componenti, e ne fissa l'ordine del giorno, tenendo conto delle proposte dei componenti.

Il comitato di cui al comma 1, lettera a), è convocato almeno una volta ogni trimestre ordinario del anno solare, e, in caso di urgenza, anche su richiesta di uno dei componenti.

Il comitato di cui al comma 1, lettera a), è convocato, anche su richiesta di uno dei componenti, quando vengono trattate materie di competenza del Ministero della difesa ovvero quando vengono trattate materie di competenza del Ministero della salute, del Ministero della giustizia o del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ovvero, in caso di assenza o impedimento del dirigente della struttura di cui al comma 1, lettera b), presiede il comitato il dirigente di pari grado o, in assenza o impedimento di questo, il dirigente di grado immediatamente inferiore della struttura di cui al comma 1, lettera b).

Il comitato di cui al comma 1, lettera a), può, ove ritenuto, invitare a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, rappresentanti di altre amministrazioni o di enti pubblici o privati.

Il comitato di cui al comma 1, lettera a), è supportato dal personale della struttura di cui al comma 1, lettera b), nonché, per le materie di competenza, dal personale del Ministero della difesa, del Ministero della salute, del Ministero della giustizia e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, designato secondo i criteri di cui al citato decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007.

Il comitato di cui al comma 1, lettera a), può, ove ritenuto, costituire al proprio interno gruppi di lavoro, anche permanenti, per materie specifiche, nonché, ove ritenuto, costituire al proprio interno o presso le sedi della struttura di cui al comma 1, lettera b), sezioni operative, anche permanenti, per materie specifiche, nonché, ove ritenuto, costituire presso le sedi operative di cui al comma 1, lettera b), sezioni operative, anche permanenti, per materie specifiche.

Le sezioni operative di cui al comma 1, lettera b), possono essere costituite presso le sedi operative di cui al comma 1, lettera b), nonché, ove ritenuto, presso le sedi operative di Europrogetti Italia Società consortile a responsabilità limitata, Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Scienza e la Tecnologia dei Materiali (INSTM) e Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e la Tecnologia dei Materiali (CINMPS).

Le sezioni operative di cui al comma 1, lettera b), devono essere costituite, ciascuna, presso una delle sedi operative di Europrogetti Italia Società consortile a responsabilità limitata, Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Scienza e la Tecnologia dei Materiali (INSTM) e Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e la Tecnologia dei Materiali (CINMPS) e devono essere composte, ciascuna, da un rappresentante del Ministero della difesa, designato secondo i criteri di cui al citato decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, da un rappresentante del Ministero della salute, designato secondo i criteri di cui al citato decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, da un rappresentante del Ministero della giustizia, designato secondo i criteri di cui al citato decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, designato secondo i criteri di cui al citato decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, e, ove ritenuto, da un rappresentante del Ministero della difesa, designato secondo i criteri di cui al citato decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007.

Le sezioni operative di cui al comma 1, lettera b), possono, ove ritenuto, invitare a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, rappresentanti di altre amministrazioni o di enti pubblici o privati.

Le sezioni operative di cui al comma 1, lettera b), possono, ove ritenuto, costituire al proprio interno gruppi di lavoro, anche permanenti, per materie specifiche.

Le sezioni operative di cui al comma 1, lettera b), devono, ciascuna, essere supportate dal personale della struttura di cui al comma 1, lettera b), nonché, per le materie di competenza, dal personale del Ministero della difesa, del Ministero della salute, del Ministero della giustizia e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, designato secondo i criteri di cui al citato decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007.

Le sezioni operative di cui al comma 1, lettera b), devono, ciascuna, essere supportate dal personale della struttura presso la quale sono costituite

Art. 12

Istituzione dispensatori specifici per la diagnostica

1. Le strutture ospitali e specialistiche - ospedali, Aziende ULSS, Aziende ospedaliere e IRCCS - che svolgono attività di diagnostica per immagini, medicina nucleare, radioterapia oncologica, medicina fisica e riabilitativa, diagnostica per laboratorio, e medicina nucleare, istituiscono, nell'ambito delle proprie piante organiche, dispensatori specifici per la diagnostica, secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, per garantire la tracciabilità dei farmaci radiofarmaci e dei farmaci ad essi associati, per garantire la corretta dosimetria per ciascun paziente, per garantire la corretta dosimetria per ciascun paziente e per garantire la corretta gestione dei rifiuti radioattivi. Ciascun dispensatore, per ciascun ospedale, deve essere dotato, di un sistema informatico, per la gestione dei farmaci, secondo - per ciascun paziente - le prescrizioni mediche, per la gestione dei rifiuti radioattivi, per la gestione dei dosimetri, per la gestione dei farmaci radiofarmaci e dei farmaci associati

Allegato 4

Protocollo sul ne bis idem

1 Ai sensi del presente Protocollo, per "procedimento dell'amministrazione" si intende un procedimento di natura amministrativa che non rientra nella nozione di "procedimento penale".

2 Ogni Stato contraente si riserva il diritto di non applicare le disposizioni del presente Protocollo, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato che tale nozione ha secondo la legge di tale Stato contraente al momento della firma del presente Protocollo o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

3 Il presente Protocollo non pregiudica le disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli che si applicano alle decisioni di natura amministrativa, che siano nella sostanza equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

5 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

6 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

7 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

8 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

9 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

10 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

11 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

12 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

13 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

14 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

15 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

16 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

17 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

18 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

19 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

20 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

21 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

22 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

23 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

24 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

25 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

26 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

27 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

28 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

29 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

30 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

31 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

32 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

33 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

34 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

35 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

36 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

37 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

38 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

39 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

40 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

41 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

42 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

43 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

44 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

45 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

46 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

47 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

48 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

49 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

50 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

51 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

52 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

53 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

54 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

55 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

56 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

57 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

58 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

59 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

60 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

61 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

62 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

63 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

64 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

65 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

66 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

67 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

68 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

69 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

70 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

71 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

72 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

73 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

74 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

75 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

76 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

77 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

78 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

79 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

80 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

81 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

82 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

83 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

84 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

85 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

86 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

87 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

88 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

89 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

90 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

91 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

92 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

93 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

94 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

95 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

96 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

97 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

98 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

99 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

100 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

101 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

102 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

103 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

104 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

105 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

106 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

107 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato contraente, sono competenti a decidere in materia.

108 Ogni Stato contraente può designare, per quanto riguarda le infrazioni di natura amministrativa menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo, che siano equivalenti a quelle che rientrano nella nozione di "procedimento penale" nel significato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità che, secondo la legge di tale Stato

ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА ПЕЧАТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют порядок и условия производства, выпуска и распространения печатной продукции (далее — Правила).

2. Производство печатной продукции осуществляется в соответствии с законодательством Республики Ирмагард и настоящими Правилами.

3. Производство печатной продукции осуществляется юридическими и физическими лицами, зарегистрированными в качестве издателей в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

4. Производство печатной продукции осуществляется без предварительного согласования с государственными органами, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

5. Производство печатной продукции не подлежит лицензированию.

6. Для целей настоящих Правил используются следующие понятия:

1) издатель — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, осуществляющие подготовку, выпуск и распространение печатной продукции;

2) тираж — совокупность экземпляров печатной продукции, изготовленных за один производственный цикл;

3) выходные сведения — сведения, позволяющие идентифицировать издание, в том числе сведения о издателе, месте и времени выпуска, тираже и индексе по каталогу;

4) обязательный экземпляр — экземпляр печатной продукции, передаваемый в порядке, предусмотренном главой 3 настоящих Правил, в целях учета, хранения и использования;

5) распространение — любая передача экземпляров печатной продукции третьим лицам, в том числе продажа, бесплатная раздача, почтовая рассылка, передача для рекламных целей.

Глава 2. Выходные сведения

7. Каждый выпущенный экземпляр печатной продукции должен содержать выходные сведения, расположенные на лицевой стороне первого листа или на последнем листе.

8. Выходные сведения должны быть изложены на государственном языке Ирмагарда и могут быть дублированы на иностранном языке.

9. Выходные сведения должны быть выполнены шрифтом, позволяющим их свободное прочтение невооруженным глазом при нормальном освещении.

10. Выходные сведения не могут быть изменены после выпуска тиража, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11 настоящих Правил.

11. Допускается исправление выходных сведений в ранее выпущенном тираже, если это потребует замена тиража, не превышающая 5 процентов, исключительно по инициативе издателя.

Глава 3. Обязательный экземпляр

12. Издатель обязан передать в течение 30 дней с даты выпуска тиража в адрес хранилища обязательных экземпляров следующее количество экземпляров:

1) 5 экземпляров — для изданий тиражом свыше 1 000 экземпляров;

2) 3 экземпляра — для изданий тиражом до 1 000 экземпляров, если тираж превышает 100 экземпляров;

3) 1 экземпляр — для изданий тиражом до 100 экземпляров.

13. Передача обязательных экземпляров осуществляется за счет издателя.

14. Отсутствие обязательного экземпляра не является основанием для отказа в регистрации издания.

Глава 4. Распространение

15. Распространение печатной продукции не подлежит лицензированию.

16. Распространение допускается в любом месте, если иное не установлено законодательством Ирмагарда.

17. Запрещается распространение экземпляров, не соответствующих данным выходных сведений.

18. Ответственность за нарушение настоящих Правил несут издатель, распространитель или иное лицо, осуществляющее производство или распространение.

19. Настоящие Правила вступают в силу по истечении 90 дней с даты их официального опубликования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1/2026

Утверждено постановлением Совета Ирмагарда № 1/2026 от 14 марта 2026 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2/2026

Утверждено постановлением Совета Ирмагарда № 2/2026 от 14 марта 2026 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3/2026

Утверждено постановлением Совета Ирмагарда № 3/2026 от 14 марта 2026 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №

[illegible] (anonimizzato), nato/a a [illegible]

Ordinanza n. [illegible] del [illegible]

Il/la sottoscritto/a [

Non si possono utilizzare le apparecchiature di videosorveglianza per finalità di controllo a distanza dei lavoratori, fatte salve le ipotesi previste dalla legge n. 300 del 1970 (art. 4 comma 1 L. 300/1970). Le informazioni raccolte non possono essere utilizzate per finalità diverse da quelle indicate nella presente informativa. Il trattamento dei dati personali avverrà con modalità idonee a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati medesimi, secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Il Titolare si impegna a garantire che i dati raccolti e acquisiti tramite le apparecchiature di videosorveglianza siano trattati in maniera lecita e corretta, adeguata, pertinente e non eccessiva rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell'interessato, con particolare riguardo alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Il Titolare si impegna a non utilizzare i dati raccolti e acquisiti tramite le apparecchiature di videosorveglianza per finalità diverse da quelle indicate nella presente informativa, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell'interessato, con particolare riguardo alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Il Titolare si impegna a non diffondere i dati personali raccolti e acquisiti tramite le apparecchiature di videosorveglianza.

Il Titolare si impegna a non utilizzare le apparecchiature di videosorveglianza per finalità di controllo a distanza dei lavoratori, fatte salve le ipotesi previste dalla legge n. 300 del 1970 (art. 4 comma 1 L. 300/1970).

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è nominato con atto scritto del Titolare del trattamento dei dati personali.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è tenuto a rispettare le disposizioni del Titolare del trattamento dei dati personali.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è tenuto a rispettare le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è tenuto a rispettare le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) nel trattamento dei dati personali.

Articolo 15

Contenuto dei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine e di indicazione geografica protetta

Nel predisporre che le caratteristiche di un vastissimo territorio dell'Italia Centrale Centro-Settentrionale (Pila) mentre Nuovo Nuovo Nuovo

Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEI SERVIZI FARMACEUTICI
Ufficio 4
Prot. n. 0000000 del 00/00/0000

Oggetto: Comunicazione di sospensione dei lotti di prodotti medicinali per uso umano

Gentilissimi,

in Gazzetta Ufficiale n. 000 del 00 maggio 0000 è stata pubblicata la determinazione n. 000/0000 del 00 aprile 0000 con cui l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha disposto la sospensione dei lotti di prodotti medicinali per uso umano elencati in allegato, ai sensi del comma 1 del decreto legislativo 000/0000, n. 000.

Il provvedimento è stato adottato a seguito di una segnalazione di un'ispezione di farmacovigilanza, nella quale si è riscontrata la disposizione di un'attività di produzione di medicinali senza la prescrizione di un'autorizzazione all'immissione in commercio. Tale ispezione è stata condotta presso l'impianto di produzione di medicinali ubicato in Via Esempio, 00 – 00000 Esempio (EX), di proprietà della società Esempio S.p.A., con sede legale in Via Esempio, 00 – 00000 Esempio (EX), titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio per alcuni medicinali prodotti presso lo stabilimento.

Il provvedimento di sospensione è stato adottato dopo aver ascoltato la società Esempio S.p.A. e dopo aver valutato le osservazioni da essa presentate, ritenendo che le stesse non fossero sufficienti a rimuovere le criticità riscontrate.

Si allegano, pertanto, copia della determinazione, nonché copia dell'elenco dei lotti oggetto di sospensione.

Si ricordano, infine, le conseguenze previste dal comma 2 del decreto legislativo 000/0000, n. 000:

"2. Nel periodo di sospensione, il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio non può immettere in commercio i medicinali oggetto di sospensione, né può, per quanto di competenza, consentire che gli stessi vengano ceduti, consegnati, esposti o offerti per la vendita, o comunque messi a disposizione di terzi, in qualsiasi forma, a titolo oneroso o gratuito, nel territorio dello Stato. Il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio può, tuttavia, consentire che i medicinali oggetto di sospensione vengano ceduti, consegnati, esposti o offerti per la vendita, o comunque messi a disposizione di terzi, in qualsiasi forma, a titolo oneroso o gratuito, nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi di:

a) consentire la loro esportazione verso uno stato membro dell'Unione europea o verso uno stato membro dell'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO) o verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un'unione doganale, ovvero verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi; il sol mantenimento di tali medicinali in depositi ai fini della loro esportazione verso uno stato non appartenente all'Unione europea, o verso uno stato non appartenente all'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o verso uno stato con cui l'Unione europea non abbia concluso un'unione doganale, o un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi, è non soggetto a sospensione;

b) consentire la loro esportazione verso uno stato non appartenente all'Unione europea, o verso uno stato non appartenente all'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un'unione doganale, o un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi, se non sussistono ragioni di salute pubblica, di sicurezza o di farmacovigilanza ostanti alla loro esportazione;

c) consentire la loro esportazione verso uno stato non appartenente all'Unione europea, o verso uno stato non appartenente all'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un'unione doganale, o un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi, se sussistono ragioni di salute pubblica, di sicurezza o di farmacovigilanza ostanti alla loro esportazione, ma solo a condizione che siano rimossi, ovvero, ove non sussistano, siano rimossi, l'esportatore o il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio provveda a comunicare, entro 00 giorni, la decisione di esportare, ai fini della valutazione da parte della competente Commissione europea, ovvero, ove non sussistano, il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio provveda a comunicare, entro 00 giorni, la decisione di esportare, ai fini della valutazione da parte della competente Commissione europea.

3. Il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio, nel periodo di sospensione, può, per quanto di competenza, consentire che i medicinali oggetto di sospensione vengano ceduti, consegnati, esposti o offerti per la vendita, o comunque messi a disposizione di terzi, in qualsiasi forma, a titolo oneroso o gratuito, nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi di:

a) consentire la loro esportazione verso uno stato membro dell'Unione europea o verso uno stato membro dell'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO) o verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un'unione doganale, ovvero verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi; il sol mantenimento di tali medicinali in depositi ai fini della loro esportazione verso uno stato non appartenente all'Unione europea, o verso uno stato non appartenente all'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o verso uno stato con cui l'Unione europea non abbia concluso un'unione doganale, o un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi, è non soggetto a sospensione;

b) consentire la loro esportazione verso uno stato non appartenente all'Unione europea, o verso uno stato non appartenente all'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un'unione doganale, o un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi, se non sussistono ragioni di salute pubblica, di sicurezza o di farmacovigilanza ostanti alla loro esportazione;

c) consentire la loro esportazione verso uno stato non appartenente all'Unione europea, o verso uno stato non appartenente all'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un'unione doganale, o un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi, se sussistono ragioni di salute pubblica, di sicurezza o di farmacovigilanza ostanti alla loro esportazione, ma solo a condizione che siano rimossi, ovvero, ove non sussistano, siano rimossi, l'esportatore o il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio provveda a comunicare, entro 00 giorni, la decisione di esportare, ai fini della valutazione da parte della competente Commissione europea, ovvero, ove non sussistano, il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio provveda a comunicare, entro 00 giorni, la decisione di esportare, ai fini della valutazione da parte della competente Commissione europea.

4. Il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio, nel periodo di sospensione, può, per quanto di competenza, consentire che i medicinali oggetto di sospensione vengano ceduti, consegnati, esposti o offerti per la vendita, o comunque messi a disposizione di terzi, in qualsiasi forma, a titolo oneroso o gratuito, nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi di:

a) consentire la loro esportazione verso uno stato membro dell'Unione europea o verso uno stato membro dell'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO) o verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un'unione doganale, ovvero verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi; il sol mantenimento di tali medicinali in depositi ai fini della loro esportazione verso uno stato non appartenente all'Unione europea, o verso uno stato non appartenente all'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o verso uno stato con cui l'Unione europea non abbia concluso un'unione doganale, o un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi, è non soggetto a sospensione;

b) consentire la loro esportazione verso uno stato non appartenente all'Unione europea, o verso uno stato non appartenente all'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un'unione doganale, o un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi, se non sussistono ragioni di salute pubblica, di sicurezza o di farmacovigilanza ostanti alla loro esportazione;

c) consentire la loro esportazione verso uno stato non appartenente all'Unione europea, o verso uno stato non appartenente all'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un'unione doganale, o un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi, se sussistono ragioni di salute pubblica, di sicurezza o di farmacovigilanza ostanti alla loro esportazione, ma solo a condizione che siano rimossi, ovvero, ove non sussistano, siano rimossi, l'esportatore o il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio provveda a comunicare, entro 00 giorni, la decisione di esportare, ai fini della valutazione da parte della competente Commissione europea, ovvero, ove non sussistano, il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio provveda a comunicare, entro 00 giorni, la decisione di esportare, ai fini della valutazione da parte della competente Commissione europea.

5. Il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio, nel periodo di sospensione, può, per quanto di competenza, consentire che i medicinali oggetto di sospensione vengano ceduti, consegnati, esposti o offerti per la vendita, o comunque messi a disposizione di terzi, in qualsiasi forma, a titolo oneroso o gratuito, nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi di:

a) consentire la loro esportazione verso uno stato membro dell'Unione europea o verso uno stato membro dell'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO) o verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un'unione doganale, ovvero verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi; il sol mantenimento di tali medicinali in depositi ai fini della loro esportazione verso uno stato non appartenente all'Unione europea, o verso uno stato non appartenente all'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o verso uno stato con cui l'Unione europea non abbia concluso un'unione doganale, o un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi, è non soggetto a sospensione;

b) consentire la loro esportazione verso uno stato non appartenente all'Unione europea, o verso uno stato non appartenente all'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un'unione doganale, o un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi, se non sussistono ragioni di salute pubblica, di sicurezza o di farmacovigilanza ostanti alla loro esportazione;

c) consentire la loro esportazione verso uno stato non appartenente all'Unione europea, o verso uno stato non appartenente all'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un'unione doganale, o un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi, se sussistono ragioni di salute pubblica, di sicurezza o di farmacovigilanza ostanti alla loro esportazione, ma solo a condizione che siano rimossi, ovvero, ove non sussistano, siano rimossi, l'esportatore o il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio provveda a comunicare, entro 00 giorni, la decisione di esportare, ai fini della valutazione da parte della competente Commissione europea, ovvero, ove non sussistano, il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio provveda a comunicare, entro 00 giorni, la decisione di esportare, ai fini della valutazione da parte della competente Commissione europea.

6. Il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio, nel periodo di sospensione, può, per quanto di competenza, consentire che i medicinali oggetto di sospensione vengano ceduti, consegnati, esposti o offerti per la vendita, o comunque messi a disposizione di terzi, in qualsiasi forma, a titolo oneroso o gratuito, nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi di:

a) consentire la loro esportazione verso uno stato membro dell'Unione europea o verso uno stato membro dell'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO) o verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un'unione doganale, ovvero verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi; il sol mantenimento di tali medicinali in depositi ai fini della loro esportazione verso uno stato non appartenente all'Unione europea, o verso uno stato non appartenente all'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o verso uno stato con cui l'Unione europea non abbia concluso un'unione doganale, o un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi, è non soggetto a sospensione;

b) consentire la loro esportazione verso uno stato non appartenente all'Unione europea, o verso uno stato non appartenente all'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un'unione doganale, o un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi, se non sussistono ragioni di salute pubblica, di sicurezza o di farmacovigilanza ostanti alla loro esportazione;

c) consentire la loro esportazione verso uno stato non appartenente all'Unione europea, o verso uno stato non appartenente all'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un'unione doganale, o un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi, se sussistono ragioni di salute pubblica, di sicurezza o di farmacovigilanza ostanti alla loro esportazione, ma solo a condizione che siano rimossi, ovvero, ove non sussistano, siano rimossi, l'esportatore o il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio provveda a comunicare, entro 00 giorni, la decisione di esportare, ai fini della valutazione da parte della competente Commissione europea, ovvero, ove non sussistano, il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio provveda a comunicare, entro 00 giorni, la decisione di esportare, ai fini della valutazione da parte della competente Commissione europea.

7. Il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio, nel periodo di sospensione, può, per quanto di competenza, consentire che i medicinali oggetto di sospensione vengano ceduti, consegnati, esposti o offerti per la vendita, o comunque messi a disposizione di terzi, in qualsiasi forma, a titolo oneroso o gratuito, nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi di:

a) consentire la loro esportazione verso uno stato membro dell'Unione europea o verso uno stato membro dell'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO) o verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un'unione doganale, ovvero verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi; il sol mantenimento di tali medicinali in depositi ai fini della loro esportazione verso uno stato non appartenente all'Unione europea, o verso uno stato non appartenente all'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o verso uno stato con cui l'Unione europea non abbia concluso un'unione doganale, o un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi, è non soggetto a sospensione;

b) consentire la loro esportazione verso uno stato non appartenente all'Unione europea, o verso uno stato non appartenente all'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un'unione doganale, o un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi, se non sussistono ragioni di salute pubblica, di sicurezza o di farmacovigilanza ostanti alla loro esportazione;

c) consentire la loro esportazione verso uno stato non appartenente all'Unione europea, o verso uno stato non appartenente all'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un'unione doganale, o un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi, se sussistono ragioni di salute pubblica, di sicurezza o di farmacovigilanza ostanti alla loro esportazione, ma solo a condizione che siano rimossi, ovvero, ove non sussistano, siano rimossi, l'esportatore o il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio provveda a comunicare, entro 00 giorni, la decisione di esportare, ai fini della valutazione da parte della competente Commissione europea, ovvero, ove non sussistano, il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio provveda a comunicare, entro 00 giorni, la decisione di esportare, ai fini della valutazione da parte della competente Commissione europea.

8. Il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio, nel periodo di sospensione, può, per quanto di competenza, consentire che i medicinali oggetto di sospensione vengano ceduti, consegnati, esposti o offerti per la vendita, o comunque messi a disposizione di terzi, in qualsiasi forma, a titolo oneroso o gratuito, nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi di:

a) consentire la loro esportazione verso uno stato membro dell'Unione europea o verso uno stato membro dell'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO) o verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un'unione doganale, ovvero verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi; il sol mantenimento di tali medicinali in depositi ai fini della loro esportazione verso uno stato non appartenente all'Unione europea, o verso uno stato non appartenente all'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o verso uno stato con cui l'Unione europea non abbia concluso un'unione doganale, o un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi, è non soggetto a sospensione;

b) consentire la loro esportazione verso uno stato non appartenente all'Unione europea, o verso uno stato non appartenente all'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un'unione doganale, o un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi, se non sussistono ragioni di salute pubblica, di sicurezza o di farmacovigilanza ostanti alla loro esportazione;

c) consentire la loro esportazione verso uno stato non appartenente all'Unione europea, o verso uno stato non appartenente all'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un'unione doganale, o un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi, se sussistono ragioni di salute pubblica, di sicurezza o di farmacovigilanza ostanti alla loro esportazione, ma solo a condizione che siano rimossi, ovvero, ove non sussistano, siano rimossi, l'esportatore o il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio provveda a comunicare, entro 00 giorni, la decisione di esportare, ai fini della valutazione da parte della competente Commissione europea, ovvero, ove non sussistano, il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio provveda a comunicare, entro 00 giorni, la decisione di esportare, ai fini della valutazione da parte della competente Commissione europea.

9. Il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio, nel periodo di sospensione, può, per quanto di competenza, consentire che i medicinali oggetto di sospensione vengano ceduti, consegnati, esposti o offerti per la vendita, o comunque messi a disposizione di terzi, in qualsiasi forma, a titolo oneroso o gratuito, nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi di:

a) consentire la loro esportazione verso uno stato membro dell'Unione europea o verso uno stato membro dell'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO) o verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un'unione doganale, ovvero verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi; il sol mantenimento di tali medicinali in depositi ai fini della loro esportazione verso uno stato non appartenente all'Unione europea, o verso uno stato non appartenente all'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o verso uno stato con cui l'Unione europea non abbia concluso un'unione doganale, o un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi, è non soggetto a sospensione;

b) consentire la loro esportazione verso uno stato non appartenente all'Unione europea, o verso uno stato non appartenente all'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un'unione doganale, o un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi, se non sussistono ragioni di salute pubblica, di sicurezza o di farmacovigilanza ostanti alla loro esportazione;

c) consentire la loro esportazione verso uno stato non appartenente all'Unione europea, o verso uno stato non appartenente all'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un'unione doganale, o un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi, se sussistono ragioni di salute pubblica, di sicurezza o di farmacovigilanza ostanti alla loro esportazione, ma solo a condizione che siano rimossi, ovvero, ove non sussistano, siano rimossi, l'esportatore o il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio provveda a comunicare, entro 00 giorni, la decisione di esportare, ai fini della valutazione da parte della competente Commissione europea, ovvero, ove non sussistano, il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio provveda a comunicare, entro 00 giorni, la decisione di esportare, ai fini della valutazione da parte della competente Commissione europea.

10. Il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio, nel periodo di sospensione, può, per quanto di competenza, consentire che i medicinali oggetto di sospensione vengano ceduti, consegnati, esposti o offerti per la vendita, o comunque messi a disposizione di terzi, in qualsiasi forma, a titolo oneroso o gratuito, nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi di:

a) consentire la loro esportazione verso uno stato membro dell'Unione europea o verso uno stato membro dell'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO) o verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un'unione doganale, ovvero verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi; il sol mantenimento di tali medicinali in depositi ai fini della loro esportazione verso uno stato non appartenente all'Unione europea, o verso uno stato non appartenente all'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o verso uno stato con cui l'Unione europea non abbia concluso un'unione doganale, o un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi, è non soggetto a sospensione;

b) consentire la loro esportazione verso uno stato non appartenente all'Unione europea, o verso uno stato non appartenente all'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un'unione doganale, o un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi, se non sussistono ragioni di salute pubblica, di sicurezza o di farmacovigilanza ostanti alla loro esportazione;

c) consentire la loro esportazione verso uno stato non appartenente all'Unione europea, o verso uno stato non appartenente all'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un'unione doganale, o un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi, se sussistono ragioni di salute pubblica, di sicurezza o di farmacovigilanza ostanti alla loro esportazione, ma solo a condizione che siano rimossi, ovvero, ove non sussistano, siano rimossi, l'esportatore o il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio provveda a comunicare, entro 00 giorni, la decisione di esportare, ai fini della valutazione da parte della competente Commissione europea, ovvero, ove non sussistano, il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio provveda a comunicare, entro 00 giorni, la decisione di esportare, ai fini della valutazione da parte della competente Commissione europea.

11. Il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio, nel periodo di sospensione, può, per quanto di competenza, consentire che i medicinali oggetto di sospensione vengano ceduti, consegnati, esposti o offerti per la vendita, o comunque messi a disposizione di terzi, in qualsiasi forma, a titolo oneroso o gratuito, nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi di:

a) consentire la loro esportazione verso uno stato membro dell'Unione europea o verso uno stato membro dell'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO) o verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un'unione doganale, ovvero verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi; il sol mantenimento di tali medicinali in depositi ai fini della loro esportazione verso uno stato non appartenente all'Unione europea, o verso uno stato non appartenente all'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o verso uno stato con cui l'Unione europea non abbia concluso un'unione doganale, o un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi, è non soggetto a sospensione;

b) consentire la loro esportazione verso uno stato non appartenente all'Unione europea, o verso uno stato non appartenente all'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un'unione doganale, o un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi, se non sussistono ragioni di salute pubblica, di sicurezza o di farmacovigilanza ostanti alla loro esportazione;

c) consentire la loro esportazione verso uno stato non appartenente all'Unione europea, o verso uno stato non appartenente all'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un'unione doganale, o un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi, se sussistono ragioni di salute pubblica, di sicurezza o di farmacovigilanza ostanti alla loro esportazione, ma solo a condizione che siano rimossi, ovvero, ove non sussistano, siano rimossi, l'esportatore o il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio provveda a comunicare, entro 00 giorni, la decisione di esportare, ai fini della valutazione da parte della competente Commissione europea, ovvero, ove non sussistano, il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio provveda a comunicare, entro 00 giorni, la decisione di esportare, ai fini della valutazione da parte della competente Commissione europea.

12. Il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio, nel periodo di sospensione, può, per quanto di competenza, consentire che i medicinali oggetto di sospensione vengano ceduti, consegnati, esposti o offerti per la vendita, o comunque messi a disposizione di terzi, in qualsiasi forma, a titolo oneroso o gratuito, nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi di:

a) consentire la loro esportazione verso uno stato membro dell'Unione europea o verso uno stato membro dell'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO) o verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un'unione doganale, ovvero verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi; il sol mantenimento di tali medicinali in depositi ai fini della loro esportazione verso uno stato non appartenente all'Unione europea, o verso uno stato non appartenente all'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o verso uno stato con cui l'Unione europea non abbia concluso un'unione doganale, o un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi, è non soggetto a sospensione;

b) consentire la loro esportazione verso uno stato non appartenente all'Unione europea, o verso uno stato non appartenente all'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un'unione doganale, o un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi, se non sussistono ragioni di salute pubblica, di sicurezza o di farmacovigilanza ostanti alla loro esportazione;

c) consentire la loro esportazione verso uno stato non appartenente all'Unione europea, o verso uno stato non appartenente all'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un'unione doganale, o un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi, se sussistono ragioni di salute pubblica, di sicurezza o di farmacovigilanza ostanti alla loro esportazione, ma solo a condizione che siano rimossi, ovvero, ove non sussistano, siano rimossi, l'esportatore o il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio provveda a comunicare, entro 00 giorni, la decisione di esportare, ai fini della valutazione da parte della competente Commissione europea, ovvero, ove non sussistano, il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio provveda a comunicare, entro 00 giorni, la decisione di esportare, ai fini della valutazione da parte della competente Commissione europea.

13. Il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio, nel periodo di sospensione, può, per quanto di competenza, consentire che i medicinali oggetto di sospensione vengano ceduti, consegnati, esposti o offerti per la vendita, o comunque messi a disposizione di terzi, in qualsiasi forma, a titolo oneroso o gratuito, nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi di:

a) consentire la loro esportazione verso uno stato membro dell'Unione europea o verso uno stato membro dell'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO) o verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un'unione doganale, ovvero verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi; il sol mantenimento di tali medicinali in depositi ai fini della loro esportazione verso uno stato non appartenente all'Unione europea, o verso uno stato non appartenente all'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o verso uno stato con cui l'Unione europea non abbia concluso un'unione doganale, o un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi, è non soggetto a sospensione;

b) consentire la loro esportazione verso uno stato non appartenente all'Unione europea, o verso uno stato non appartenente all'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un'unione doganale, o un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi, se non sussistono ragioni di salute pubblica, di sicurezza o di farmacovigilanza ostanti alla loro esportazione;

c) consentire la loro esportazione verso uno stato non appartenente all'Unione europea, o verso uno stato non appartenente all'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un'unione doganale, o un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi, se sussistono ragioni di salute pubblica, di sicurezza o di farmacovigilanza ostanti alla loro esportazione, ma solo a condizione che siano rimossi, ovvero, ove non sussistano, siano rimossi, l'esportatore o il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio provveda a comunicare, entro 00 giorni, la decisione di esportare, ai fini della valutazione da parte della competente Commissione europea, ovvero, ove non sussistano, il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio provveda a comunicare, entro 00 giorni, la decisione di esportare, ai fini della valutazione da parte della competente Commissione europea.

14. Il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio, nel periodo di sospensione, può, per quanto di competenza, consentire che i medicinali oggetto di sospensione vengano ceduti, consegnati, esposti o offerti per la vendita, o comunque messi a disposizione di terzi, in qualsiasi forma, a titolo oneroso o gratuito, nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi di:

a) consentire la loro esportazione verso uno stato membro dell'Unione europea o verso uno stato membro dell'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO) o verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un'unione doganale, ovvero verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi; il sol mantenimento di tali medicinali in depositi ai fini della loro esportazione verso uno stato non appartenente all'Unione europea, o verso uno stato non appartenente all'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o verso uno stato con cui l'Unione europea non abbia concluso un'unione doganale, o un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi, è non soggetto a sospensione;

b) consentire la loro esportazione verso uno stato non appartenente all'Unione europea, o verso uno stato non appartenente all'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un'unione doganale, o un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi, se non sussistono ragioni di salute pubblica, di sicurezza o di farmacovigilanza ostanti alla loro esportazione;

c) consentire la loro esportazione verso uno stato non appartenente all'Unione europea, o verso uno stato non appartenente all'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un'unione doganale, o un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi, se sussistono ragioni di salute pubblica, di sicurezza o di farmacovigilanza ostanti alla loro esportazione, ma solo a condizione che siano rimossi, ovvero, ove non sussistano, siano rimossi, l'esportatore o il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio provveda a comunicare, entro 00 giorni, la decisione di esportare, ai fini della valutazione da parte della competente Commissione europea, ovvero, ove non sussistano, il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio provveda a comunicare, entro 00 giorni, la decisione di esportare, ai fini della valutazione da parte della competente Commissione europea.

15. Il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio, nel periodo di sospensione, può, per quanto di competenza, consentire che i medicinali oggetto di sospensione vengano ceduti, consegnati, esposti o offerti per la vendita, o comunque messi a disposizione di terzi, in qualsiasi forma, a titolo oneroso o gratuito, nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi di:

a) consentire la loro esportazione verso uno stato membro dell'Unione europea o verso uno stato membro dell'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO) o verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un'unione doganale, ovvero verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi; il sol mantenimento di tali medicinali in depositi ai fini della loro esportazione verso uno stato non appartenente all'Unione europea, o verso uno stato non appartenente all'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o verso uno stato con cui l'Unione europea non abbia concluso un'unione doganale, o un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi, è non soggetto a sospensione;

b) consentire la loro esportazione verso uno stato non appartenente all'Unione europea, o verso uno stato non appartenente all'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un'unione doganale, o un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, relativo a tutti i settori produttivi, se non sussistono ragioni di salute pubblica, di sicurezza o di farmacovigilanza ostanti alla loro esportazione;

c) consentire la loro esportazione verso uno stato non appartenente all'Unione europea, o verso uno stato non appartenente all'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o verso uno stato con cui l'Unione europea abbia concluso un'unione doganale, o un accordo di carattere giuridico vincolante per la protezione

ВЕЛИКИЙ

ЕРТОВИ ЕЖИ

1 Ко ивмвмо сна ко вкомвмо мемомомомомо мгомо и ро! мгомо

ЕРТОВИ ЕЖИ ЕЖИ ЕЖ

[illegible]

Il Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, [illegible] [illegible] [illegible]

Ratione di persona, in tal caso, conseguenze sugli interessati: una [illegible] [illegible] [illegible]

Parte di pertinenza del Comune di Grottaferrata



Parte di pertinenza del Comune di Grottaferrata



Parte di pertinenza del Comune di Grottaferrata

Allegato 1
Sezione

Carta di partecipazione ai lavori politici

Magazzini SAS 1000/2010 - 1/2

Annunciamo il Big Bruno/Fabio, lo/il/leggerci/cercarlo

Di Giugno 2010 Magazzini SAS pubblicherà il nuovo disco/cd/vinile/cassetta/mp3/ecc. del Big Bruno/Fabio, dal titolo provvisorio "Ciao, sono il Big Bruno/Fabio". Il disco sarà prodotto da Magazzini SAS, distribuito da Goodfellas e Ghetto Records, e sarà disponibile in Italia e in Europa (Regno Unito escluso) dal 15 Giugno 2010. (Magazzini SAS 1000/2010 - 1/2, 1/2010 Rev. 1)

Il disco/cd/vinile/cassetta/mp3/ecc. del Big Bruno/Fabio, dal titolo provvisorio "Ciao, sono il Big Bruno/Fabio" sarà prodotto da Magazzini SAS, distribuito da Goodfellas e Ghetto Records, e sarà disponibile in Italia e in Europa (Regno Unito escluso) a maggio

Capitolo 1
Ciclo Vitale Regolatori, Gestione Demandi
CAPO Gestione Operazioni
Sezione Operativa, Marca Bonaria (Legislazione)
Sezione Operativa, Marca Bonaria
Capitolo 2
Tra i Cittadini Brasiliani Ancora Sconosciuti e Italia, Come altri Cittadini Brasiliani Ancora Sconosciuti Hanno Ricevuto Cittadinanza Italiana Riconosciuta Dopo Aspettare 10 Anni

Il 1 ottobre 2010 entra in vigore la nuova disciplina dei contratti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, introdotta dal decreto legislativo 25 febbraio 2010, n. 61, in attuazione della direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES e della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

Il decreto legislativo 25 febbraio 2010, n. 61 ha abrogato il decreto legislativo 368/2001 e il decreto legislativo 61/2000, modificando e/o eliminando alcune disposizioni del decreto legislativo 276/2003 e del decreto legislativo 66/2003 e ha introdotto nuove disposizioni in materia di contratto a tempo parziale e di contratto a tempo determinato.

Il contratto di lavoro a tempo parziale è disciplinato dagli artt. 1 e ss. del decreto legislativo 61/2000 così come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2010, n. 61 e dagli artt. 45 e ss. del decreto legislativo 276/2003 così come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2010, n. 61.

Il contratto di lavoro a tempo determinato è disciplinato dagli artt. 1 e ss. del decreto legislativo 368/2001 così come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2010, n. 61.

Il decreto legislativo 25 febbraio 2010, n. 61 ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 276/2003 e il decreto legislativo 66/2003 ed

per anni 6 inclusive in cinta.

Il Tribunale ordinario di Alessandria ritiene altresì che sussistano ragionevoli sospetti di colpevolezza nei confronti di Alessandro Ciccarelli, nato a Pescara il 12 ottobre 1968 (CF: [illegible]) e di Giovanni Ciccarelli, nato a Pescara il 12 ottobre 1968 (CF: [illegible]) in ordine alla bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta per aver cagionato il dissesto della società Metalmecc Sud Srl, per l'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta, per l'aggravante di aver commesso il fatto in concorso con il padre Ciro Ciccarelli, nato a Pescara il 3 gennaio 1941 (CF: [illegible]), per l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, per l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di più persone e per l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di una società con azioni quotate, fatti commessi in Alessandria e in Pescara, in epoche successive e prossime al 15 luglio 2021.

Il sub Ciro [illegible] ha ammesso l'integrazione del sistema fiduciario della società Metalmecc Sud Srl, ma ha sostenuto di essere stato solo un prestanome, mentre i veri amministratori erano i figli Alessandro e Giovanni. Ciro Ciccarelli, pur ammettendo di essere stato amministratore di fatto della società, ha sostenuto che i veri amministratori erano i figli.

Il Tribunale ritiene che sussistano ragionevoli sospetti di colpevolezza nei confronti di Alessandro Ciccarelli, nato a Pescara il 12 ottobre 1968 (CF: [illegible]) e di Giovanni Ciccarelli, nato a Pescara il 12 ottobre 1968 (CF: [illegible]) in ordine alla bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta per aver cagionato il dissesto della società Metalmecc Sud Srl, per l'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta, per l'aggravante di aver commesso il fatto in concorso con il padre Ciro Ciccarelli, nato a Pescara il 3 gennaio 1941 (CF: [illegible]), per l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, per l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di più persone e per l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di una società con azioni quotate, fatti commessi in Alessandria e in Pescara, in epoche successive e prossime al 15 luglio 2021.

Il sub Ciro [illegible] ha ammesso l'integrazione del sistema fiduciario della società Metalmecc Sud Srl, ma ha sostenuto di essere stato solo un prestanome, mentre i veri amministratori erano i figli Alessandro e Giovanni. Ciro Ciccarelli, pur ammettendo di essere stato amministratore di fatto della società, ha sostenuto che i veri amministratori erano i figli.

Il Tribunale ordinario di Alessandria ritiene altresì

Testo di provvedimento in formato grafico

Nella misura in cui tali [illegible] riguardano il pane tutto [illegible] decreto della Repubblica ottobre[illegible] [illegible] sono [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible]